



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 25/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
TELEGENOVA PRODUCTION S.R.L. (FORNITRICE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEGENOVA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 20,
COMMA 5, DELLA LEGGE N. 223/1990 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ART. 8, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS, ALL. A)
(CONTESTAZIONE 2/16/CO.RE.COM. LIGURIA – PROC. 1/2017/MS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” e, in particolare, l’art. 20, comma 5, il quale prevede che “*I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”* e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”»*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo allegato A recante il *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014 e, in particolare, l’art. 8, comma 2;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Liguria, del 22 marzo 2013, n. 8, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 119/14/CONS, del 31 marzo 2014, recante *“Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”*;

VISTA la Convenzione del 20 giugno 2014 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito al CO.RE.COM. Liguria l’esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante monitoraggio delle trasmissioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva, ed eventuale conseguente avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione del CO.RE.COM. Liguria n. 2/16 del 28 novembre 2016, notificato in pari data alla società Telegenova Production S.r.l., per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 22 settembre 2016 (prot. CO.RE.COM. PG/2016/206107), il CO.RE.COM. Liguria richiedeva alla società Telegenova Production S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *“Telegenova”* (di seguito Società), di fornire copia delle registrazioni della programmazione andata in onda dal 12 al 18 settembre 2016.

In data 30 settembre 2016, a mezzo di *WeTrasfer*, la Società procedeva a far pervenire al CO.RE.COM. Liguria le registrazioni richieste, per il periodo in questione.

In data 2 novembre 2016, il CO.RE.COM. Liguria procedeva a consegnare alla società Cares S.r.l., Osservatorio di Pavia (soggetto incaricato di esaminare le registrazioni e fornire il relativo report), le suddette registrazioni.

Con nota dell'8 novembre 2016, la società Cares S.r.l. comunicava al CO.RE.COM. Liguria che, relativamente alle registrazioni dell'emittente *“Telegenova”* *“i file sono immagini e non filmati”*.

Sulla base di quanto precede, in data 30 novembre 2016, il CO.RE.COM. con atto di accertamento e contestazione n. 2/2016 (prot. CO.RE.COM. PG/2016/285726) rilevava che le registrazioni presentate dalla Società, per il periodo dal 13 al 18 novembre 2016, risultano essere *“una serie di immagini fisse, prive di audio, tali da rendere impossibile la materiale visione del contenuto e la comprensione dell'audio stesso, necessari ai fini dell'effettivo accertamento del rispetto della normativa che presiede all'attività di vigilanza e controllo, configurandosi ciò come una presunta violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, per la mancata conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”*.

2. Deduzioni della Società

In data 4 dicembre 2016 (prot. PG/2016/300406), la Società inviava al CO.RE.COM. una memoria nella quale evidenziava quanto segue:

“la presente per comunicare che in data 13 settembre 2016, per uno sbalzo di tensione, abbiamo avuto un black-out agli apparati della nostra emittente, che ha portato

allo spegnimento di gran parte dei nostri sistemi informatici, che gestiscono la messa in onda (play out), lo streaming e la registrazione dei programmi per il Garante delle comunicazioni (logger).

Il play out ha un sistema di riavvio automatico, mentre il Logger e lo streaming, apparati non di ultima generazione, non sempre si ripristinano correttamente, pertanto sono stati collegati a due monitor che visualizzano le eventuali anomalie oppure il corretto funzionamento del sistema.

Essendo il Logger o lo Streaming posizionati in un locale adiacente allo studio della messa in onda, il nostro personale tecnico non si è accorto di questa grave problematica, se non il giorno in cui abbiamo avuto accesso al locale tecnico per scaricare i filmati delle date richieste dal CO.RE.COM.

In quel frangente ci siamo accorti che dei due apparati, lo streaming era in funzione, mentre il Logger si era interrotto il 13 settembre e non si era più attivato fino alla data della vostra richiesta.

Risultano quindi presenti nel nostro archivio le registrazioni video del 12 settembre 2016. Risultano invece presenti tutte le registrazioni cartacee dei file presenti nel play out, dal 12 al 18 settembre, e già sono state stampate sui bollati vidimati.

Alla mia richiesta di una soluzione al problema contattando l'ufficio tecnico dell'emittente avevo come risposta il suggerimento di rivolgermi a una società a cui siamo collegati che controlla la corretta emissione dei passaggi pubblicitari, registrando frame nella programmazione di tutte le emittenti che trasmettono televendite, per avere le registrazioni di quel periodo temporale richiesto”.

Nell'audizione del 6 dicembre 2016 presso le sedi del CO.RE.COM. la Società ribadiva la posizione espressa nelle memorie depositate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota acquisita al prot. AGCOM in data 3 gennaio 2017 (n. 259/2017), l'irrogazione nei confronti della Società di una sanzione amministrativa.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene accoglibile in quanto, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A). La Società, difatti, non adempiendo correttamente agli obblighi in questione, non ha messo l'Autorità in condizione di svolgere le attività di vigilanza e controllo in ordine ai contenuti audiovisivi trasmessi.

A fini di completezza espositiva, con riferimento alle difese della Società, occorre precisare che per orientamento costante dell'Autorità il “problema tecnico” non può essere considerato come esimente rispetto alla violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A). L'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla Società di

adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita o la scorretta tenuta dei dati richiesti deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Le violazioni commesse dalla Società devono ritenersi di entità lieve sotto il profilo della durata, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli sei giorni. Al fine di giustificare la lievità della violazione, si deve inoltre tener conto del fatto che le registrazioni non mancano in assoluto, ma sono semplicemente prive dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

La Società, pur dichiarando di essersi attivata per risolvere il problema, non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La Società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sulla base dei dati indicati nell'ultimo bilancio risultante dal registro delle imprese (esercizio di bilancio 2015), emerge che la Società ha realizzato un utile di esercizio pari ad euro 392,00 (trecentonovantadue/00). Le condizioni economiche della Società agente risultano pertanto tali da giustificare l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Telegenova Production S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Telegenova*", p.iva 02315240990, con sede legale in via Anton Maria Maragliano, n. 7/1, 16121-Genova, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), per non aver conservato correttamente la registrazione dei programmi (diffusi dal 13 settembre 2016 al 18 settembre 2016) per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 25 /17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 25/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi